

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI PER
LA CURA ED EDUCAZIONE
DI MINORI DI ETA' DA 0 A 36 MESI.**

Art. 1 Oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina la concessione ed erogazione di assegni alle famiglie da destinarsi per la educazione e cura di minori residenti di età da 0 a 36 mesi.

Art. 2 Condizioni oggettive di educazione e cura

1 - Sono considerate rilevanti ai fini del presente regolamento le seguenti condizioni oggettive

- accesso continuativo a servizi pubblici e privati per la prima infanzia (asilo nido, tata familiare, madre di giorno, etc.);

2 - Le situazioni di cui al precedente comma devono essere documentate con copia di fatture, buste paga e/o altri documenti di spesa.

Art. 3 Beneficiari dell'assegno

1 - Sono beneficiari dell'assegno le famiglie dei minori di età tra 0 e 36 mesi non frequentanti la scuola dell'infanzia, che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente art.2, ed in cui almeno uno dei genitori del minore sia residente, alla data della domanda, da almeno dodici mesi nel territorio comunale ed in possesso di un ISEE, riferita all'intero nucleo familiare, non superiore al limite annualmente fissato dalla Giunta Comunale.

2 - Sono altresì beneficiari dell'assegno anche i genitori adottivi che si trovano in una delle situazioni di cui al precedente art 2 e siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 4 Misura dell'assegno

1 - La misura dell'assegno mensile è fissata annualmente, unitamente ai limite ISEE, dalla Giunta Comunale tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda e di concessione dell'assegno

1 - Gli interessati presentano le domande al Comune – Ufficio di segreteria.

2 - La domanda, corredata della documentazione di cui al comma 2 del precedente art.2 e dalla necessaria documentazione per l'individuazione dell'ISEE del nucleo familiare, ha valenza per l'intero periodo di fruizione del beneficio.

3 - La concessione del beneficio è disposta a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, per tutto il periodo di permanenza delle condizioni oggettive e soggettive, che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

4 - L'erogazione dei benefici è disposta in rate semestrali posticipate, previa verifica del permanere delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio e di quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale.